





18  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie  
composta dai Sigg. Magistrati:

DI SARIO	dott.ssa Vittoria	Presidente rel.
ROSA	dott. Guido	Consigliere
SELMI	dott. Vincenzo	Consigliere

a scioglimento della riservata decisione assunta il 15.10.2020 ha pronunciato  
la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3624 del Ruolo Generale  
Affari Contenziosi dell'anno 2017 vertente

TRA

██████████ S.R.L. elett.te dom.ta  
in Roma, via Giuseppe Avezzana n. 3, presso lo studio dell'avv.to Raffaella  
Turini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Pasetto e Vittorio Pace, giusta  
procura allegata telematicamente all'atto di appello

APPELLANTE

E

INPGI elett.te dom.to in Roma, Via Nizza n. 35, presso la sede, rappresentato  
e difeso dall'avv.to Bruno E. Pontecorvo, giusta procura in atti

APPELLATO

**Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3863/2017 del Tribunale di  
Roma del 26/4/2017**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** come da rispettivi atti

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. La ██████████ & ██████████ s.r.l. ha proposto opposizione  
avverso il decreto ingiuntivo n. 8722/2015 emesso dal Tribunale di Roma —  
Sezione Lavoro e notificato il 13/9/2015, su richiesta dell'Inpgi, con cui le è  
stato ingiunto il pagamento del complessivo importo di € 20.487,00, a titolo di  
contributi obbligatori non versati e sanzioni civili, oltre accessori e spese,



relativi a prestazioni di lavoro subordinato riferite alla posizione del giornalista [REDACTED] per il periodo 1.7.2013-31.7.2014. La società ha contestato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato deducendo nello specifico: che il contratto di prestazione d'opera sottoscritto da [REDACTED] prevedeva che il giornalista svolgesse - in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione - attività di consulenza in pubbliche relazioni, tra cui predisposizione di comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa, gestione dei rapporti con i mass-media; che il Verbale ispettivo INPGI non prova la sottoposizione di [REDACTED] al potere gerarchico organizzativo-disciplinare di [REDACTED]; e non ha comunque valore probatorio preconstituito; che la prova della sussistenza del credito contributivo deve essere fornita dall'Ente previdenziale; che nessun rapporto di lavoro subordinato sarebbe mai sorto dal contratto, né si sarebbe mai sostanziato come tale nella realtà dei fatti avendo lo stesso [REDACTED] dichiarato di aver svolto la propria attività nelle forme previste dal contratto, che gli riconosceva piena autonomia; che l'INPGI non avrebbe provato l'elemento qualificante della subordinazione giornalistica, consistente nella dipendenza tecnico-gerarchica di [REDACTED] rispetto al potere direttivo di [REDACTED]. Su tali premesse ha concluso chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto in virtù della pretesa fondatezza dell'opposizione, la revoca dello stesso decreto dichiarando che nullo è dovuto in favore di INPGI.

1.1. Nel contraddittorio con l'INPGI, il Tribunale ha respinto integralmente l'opposizione, dichiarando il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo e condannando la società al pagamento delle spese di lite.

1.2. Il primo giudice, sulla scorta delle risultanze documentali e testimoniali, rilevato come pacifico il fatto che il [REDACTED] abbia svolto per la società, in esecuzione del contratto sottoscritto e nel periodo dallo stesso contratto stabilito, un'attività di lavoro di natura giornalistica, ha ritenuto ampiamente provata la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto dell'accertamento ispettivo, fonte della richiesta monitoria; ha ritenuto inoltre sussistere nella fattispecie un'evasione contributiva, ritenendo corretto il regime sanzionatorio applicato dall'Istituto.

2. Avverso detta decisione ha proposto tempestivo appello la [REDACTED] s.r.l. lamentando essenzialmente: I) la violazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 2094 e 2697 c.c. per errata valutazione dei fatti e omesso esame dei documenti prodotti nonché per violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza in materia di attività giornalistica, per aver il Tribunale ritenuto pacifico lo svolgimento di attività di natura giornalistica; II) la violazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 2094 e 2697 c.c. per errata valutazione dei fatti, omesso esame di testimonianze decisive, violazione e/o falsa applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza in materia di subordinazione nell'esercizio dell'attività giornalistica per avere il Tribunale ritenuto provata la natura subordinata del rapporto di lavoro in discussione.

2.1. Si è costituito in giudizio l'INPGI eccependo l'inammissibilità del gravame e chiedendone nel merito il rigetto.



2.2. Autorizzato, su richiesta delle parti, il deposito di note, previ gli incumbenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto.

3. L'appello è infondato e deve essere respinto.

4. Con il primo motivo di gravame la società lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere pacifica la natura giornalistica dell'attività lavorativa prestata da [REDACTED] ed in particolare non avrebbe considerato che, a norma di contratto, le mansioni che il giornalista avrebbe dovuto espletare si limitavano ad organizzare le conferenze stampa"; "organizzare eventi"; "partecipare a eventi collegati al settore nel quale opera la Committente"; "partecipare a trasmissioni televisive e/o radiofoniche"; "partecipare a convegni e/o conferenze collegate al settore nel quale opera la Committente"; "organizzare e coordinare tutte le attività destinate a pubblicizzare e promuovere l'attività svolta dalla Committente"; "progettare ed avviare campagne pubblicitarie"; "realizzare sponsorizzazioni"; "fornire consulenza alla direzione aziendale sulle migliori strategie di comunicazione"; "organizzare incontri fra direzione aziendale e giornalisti e fra direzione aziendale e politici", precisando che tali mansioni sono estranee all'ambito dell'attività giornalistica come definita dalla giurisprudenza di legittimità.

4.1. Il motivo è infondato.

4.2. Innanzitutto non può non rilevarsi come, in aperto contrasto con gli oneri e le preclusioni processuali, la società contesti solo in questa sede la natura giornalistica dell'attività lavorativa svolta dal [REDACTED]

4.3. In prime cure, per come correttamente evidenziato nella gravata sentenza, il profilo non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte della società, essendo in discussione tra le parti esclusivamente la sussistenza o meno del vincolo della subordinazione per come fatto palese dal contenuto del ricorso in opposizione.

4.4 Quest'ultimo si è limitato a richiamare il contratto di prestazione d'opera stipulato con il [REDACTED] il 10.9.2013, rivendicandone la piena validità e ciò non poteva essere che nell'ambito del lavoro giornalistico, sottratto alla disciplina dettata dal d.lgs n. 276/2003 sul contratto a progetto, nella specie assente.

Ed infatti la stessa società, nel giudizio instaurato nei suoi confronti dal [REDACTED] innanzi al Tribunale di Verona, si è difesa sostenendo proprio che < il ricorrente era un giornalista iscritto relativo albo dal 17/02/2004 ed aveva svolto l'attività per le società convenute quale giornalista professionista. Pertanto non era applicabile la tutela prevista dall'articolo 69 bis invocato in quanto pacificamente esclusa dall'articolo 61 del D.lg 276/2003 > (sentenza Tribunale Verona n. 685/2017 in atti).

4.5. La contestazione non è solo tardiva ma anche infondata.

4.6. Innanzitutto va osservato che nessun vincolo discende in questa sede dalla già richiamata pronuncia del Tribunale di Verona, coperta da giudicato, che ha escluso che < il contenuto sostanziale dell'attività oggetto dell'incarico conferito al collaboratore abbia caratteristiche tali da essere inquadrato nell'ambito dell'attività giornalistica >.



4.6.1. La pronuncia non è opponibile all'INPG, estraneo a quel giudizio e titolare del distinto e autonomo rapporto previdenziale.

4.6.2. La contraria tesi della società di cui alle note autorizzate, per cui sussisterebbe <un rapporto giuridico pregiudiziale o condizionante tra il rapporto giuridico fondamentale di lavoro subordinato, avente a oggetto attività giornalistica, e l'obbligo contributivo (rapporto giuridico condizionato o dipendente) verso INPGI: obbligo che si irradia dal rapporto giuridico fondamentale quale uno dei suoi plurimi effetti giuridici>, che non trovano alcun giuridico fondamento.

4.6.3. Le argomentazioni dell'appellante non tengono in alcun conto l'assoluta autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro ponendosi in evidente contrasto con i principi affermati in materia della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. Cass. n. 1905/1996, Cass. n. 4142/2001, Cass. 849/2004, Cass. 23045/2018, Cass. n. 11539/2020).

4.7 Infine va evidenziato che le emergenze processuali e le stesse allegazioni della società non escludono affatto la natura giornalistica dell'attività svolta dal [REDACTED] nel periodo in contestazione.

4.8. Risulta, infatti, provato che "Il [REDACTED] si occupava di tutto ciò che riguardava la comunicazione, come comunicati stampa e conferenze stampa. Egli era in generale il responsabile della comunicazione per la quale lavoravano anche altre persone che facevano capo a lui ... Il [REDACTED] coordinava il sito internet ... partecipava alle riunioni con il Direttore Generale, con il Direttore Sportivo e si rapportava direttamente con il Presidente ... era poi sempre presente nelle trasferte ... Ovviamente il [REDACTED] aveva un suo specifico ufficio presso la società ..... [REDACTED] è sempre stato indicato dalla società come responsabile dell'ufficio stampa anche presso la lega e le altre federazioni", dichiarazioni del teste [REDACTED] espressamente richiamate nella gravata sentenza e non tenute in alcun conto nel gravame, sì da assumere valore decisivo.

4.9. D'altronde anche nel precedente giudizio, svoltosi tra l'INPGI e la [REDACTED] s.p.a., ed avente ad oggetto l'omissione contributiva per il periodo anteriore (1° settembre 2012 - 30 giugno 2013) a quello in discussione, di cui sono stati acquisiti già dal Tribunale i verbali delle deposizioni assunte in quella sede, questa Corte, oltre a richiamare la testimonianza del teste [REDACTED] ha affermato <Il teste [REDACTED] (dipendente di [REDACTED] in qualità di responsabile del settore giovanile e poi come responsabile dello scouting, dal 2012 al 30 giugno 2015) ha riferito che [REDACTED] "si occupava del settore comunicazione (...), vedevo che era presente anche alle conferenze stampa.....Io facevo riferimento a lui per tutto quanto riguardava la comunicazione. Soprattutto il primo anno ho visto che [REDACTED] si confrontava con il direttore generale [REDACTED]. Vedevo che [REDACTED] faceva anche riunioni con il direttore sportivo [REDACTED]. Il teste [REDACTED] (dipendente di [REDACTED] in qualità di responsabile amministrativo) ha affermato che [REDACTED] ha sempre svolto lo stesso ruolo, quello di responsabile della comunicazione.(...) Era lui direttamente a tenere i rapporti con la stampa e con le emittenti radiotelevisive. Infine, la teste [REDACTED] (all'epoca dei fatti segretaria presso [REDACTED]), ha confermato che il [REDACTED] era il responsabile del



settore comunicazione e aveva dei suoi collaboratori, tre persone con le quali la Società stipulava contratti annuali.....Del resto, già gli ispettori avevano rilevato quanto segue: La società si è avvalsa dell'attività resa dal giornalista professionista [REDACTED] la cui prestazione, pur essendo stata formalizzata come collaborazione libero professionale, nel periodo contestato si è concretamente atteggiata con le modalità tipiche della subordinazione, ricoprendo il giornalista, di fatto, il ruolo di responsabile dell'ufficio stampa e dell'area comunicazione. Il sig. [REDACTED], infatti, ha svolto, tra le altre, mansioni consistenti nella predisposizione di comunicati stampa, rassegna stampa, mantenimento dei contatti con i giornalisti e con la stampa, organizzazione e partecipazione a conferenze stampa ed eventi, partecipazione a trasmissioni televisive e radiofoniche, coordinamento e scelta dei canali di informazione, più idonei alla trasmissione delle notizie afferenti la società e le squadre di calcio. Inoltre si è occupato della supervisione dei contenuti della testata giornalistica ufficiale della società, realizzata da un service esterno, in virtù della sua carica di direttore responsabile del periodico. Il sig. [REDACTED] ha lavorato quotidianamente e a tempo pieno. Coordinandosi con la struttura del committente, presso la quale disponeva di una postazione di lavoro e dove si avvaleva, tra l'altro, della prestazione resa da un collaboratore a progetto di [REDACTED], il sig. [REDACTED], la cui attività supervisionata da [REDACTED] consisteva in prevalenza nell'aggiornamento e nella realizzazione di news e di contenuti per il sito internet ufficiale dell'[REDACTED]. Anche il contratto di prestazione d'opera sottoscritto da [REDACTED] prevedeva che lo stesso svolgesse attività di consulenza in pubbliche relazioni, tra cui predisposizione di comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa, gestione dei rapporti con i mass-media. Contrariamente a quanto ritenuto dalla società dette risultanze processuali confermano quanto rilevato dal Tribunale circa, in concreto, il ruolo ricoperto nella società dal [REDACTED], essere, cioè, il Responsabile delle Comunicazione; confermano, altresì, l'esistenza di un Ufficio Stampa sempre coperto, cui erano addetti dipendenti della società, soggetti al controllo ed alle disposizioni del [REDACTED]. L'attività del [REDACTED], allora, -si è concretizzata in una continua elaborazione intellettuale per quel che riguarda la divulgazione delle notizie riferite alla squadra di calcio dell'[REDACTED] attraverso la realizzazione di comunicati stampa, l'organizzazione e partecipazione a conferenze stampa, il contatto con i media, la trasmissione delle informazioni alla stampa. Tali attività presupponevano necessariamente un'attività di reperimento delle notizie presso le fonti interne ed esterne e si sono realizzate attraverso la rielaborazione di dette notizie e la loro diffusione. Ed, infatti la nozione di attività giornalistica comprende non solo quella che si realizza con la stesura di pezzi ed articoli o con la preparazione ed il completamento della notizia e con la partecipazione al programma di preparazione del giornale, ma anche con l'attività di regolazione del flusso di notizie che, afferendo alla elaborazione od al completamento delle stesse anche in ragione del modo e del tempo per fornirle al pubblico, comporta creatività giornalistica, quale quella che consiste nello stabilire la lunghezza dei servizi, nel caso di specie dei comunicati, nel curare i contatti con i giornalisti per la trasmissione dei comunicati e l'organizzazione delle conferenze stampa o di altri eventi organizzati a scopo informativo divulgativo. Peraltro, la Suprema



*Corte, quanto all'elemento della creatività, ha affermato che la stessa è quella tipica di colui che, con opera tipicamente anche se non esclusivamente intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, mediando tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo) necessariamente influenzato dalla particolare sensibilità e dalla particolare formazione culturale ed ideologica. Del resto, la legge n. 150 del 7.6.2000, ha stabilito l'obbligo, per gli Enti pubblici, di gestire l'informazione attraverso Uffici Stampa istituiti e disciplinati secondo le regole introdotte dalla legge medesima, avvalendosi di personale giornalistico iscritto all'Albo professionale. L'art. 9 della Legge n. 150 ha disposto, in particolare, che l'attività degli addetti agli uffici stampa è rivolta alla cura dei collegamenti con organi di informazione per la diffusione delle comunicazioni nella materia di interesse delle amministrazioni e deve, pertanto, essere svolta da giornalisti iscritti all'albo, demandando alle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti la stipula di una contrattazione per l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali. La disciplina legale si riferisce agli enti pubblici, ma quel che rileva è che l'attività degli uffici stampa sia stata legislativamente riconosciuta come giornalistica e riservata a giornalisti; si tratta infatti di un "canone" entrato a far parte della comune esperienza> (C.d.A. Roma n.512/2020 in atti).*

4.10 Non assume rilievo la circostanza che in quel giudizio il rapporto in discussione fosse con la [REDACTED] s.p.a. e non con l'attuale appellante considerato che il teste Dibrogni ha dichiarato che: "All'interno non si percepiva alcuna differenza tra chi lavorava per la Hellas Verona F.C. e la [REDACTED]. La distinzione aveva solo ragioni finanziarie ...", riferendo del ruolo del [REDACTED] nei termini già sopra richiamati, indistintamente per l'intero arco temporale dal 2012 al 30 giugno 2015 in cui il teste è stato segretario generale [REDACTED] s.p.a.

4.11 D'altronde i verbali delle testimonianze assunte nel precedente giudizio sono state acquisite dal Tribunale su concorde richiesta di entrambe le parti e i testi hanno descritto l'attività del [REDACTED] anche per il periodo in contestazione e senza alcuna distinzione con quello precedente, sicché quanto accertato e valutato nel precedente di questa Corte sopra richiamato ben può trovare applicazione anche nel presente giudizio, essendo pienamente condiviso dal Collegio in ragione delle medesime risultanze processuali affatto inficcate dal gravame.

**5.** Le altre censure mosse dall'appellante attengono tutte alla riconosciuta natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, lamentando la società che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato le risultanze istruttorie.

5.1. Tali censure, da trattare congiuntamente stante l'evidente connessione, sono infondate.

5.2. Innanzitutto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nessun rilievo vincolante assume in questa sede il contenuto del ricorso introduttivo proposto dal [REDACTED] innanzi al Tribunale di Verona e sul punto non occorre



attardarsi atteso che al ricorso giudiziario non può certo attribuirsi il valore di una confessione opponibile all'INPGI.

5.3. Inammissibile è la radicale modifica dell'originaria prospettazione contenuta nel ricorso introduttivo che la società intende effettuare con il richiamo a detto ricorso e ancor più nelle note autorizzate in cui la società nega la riferibilità del rapporto a se stessa imputandolo alla [REDACTED] s.p.a., cercando così di sottrarsi alle proprie obbligazioni.

5.4. Anche sul punto, così come già rilevato con riguardo al primo motivo di gravame, l'appellante viola apertamente il divieto di *nova* sì da rendere la contestazione le relative allegazioni del tutto inammissibili.

5.5. Nel ricorso in opposizione la società si è limitata a contestare esclusivamente la natura subordinata del rapporto di lavoro e non certo la titolarità in capo a essa di detto rapporto, pacificamente formalizzato nel contratto di collaborazione di cui si discute, quindi il tentativo di modifica operato in questa sede è contrario al disposto dell'art. 437 c.p.c. e non può trovare ingresso.

5.6. Per il resto, anche sul punto le censure mosse nel gravame non sono idonee ad inficiare la ricostruzione e la valutazione del materiale probatorio operate dal Tribunale e la corretta applicazione dei principi di diritto in materia.

5.7. A quest'ultimo la gravata sentenza, richiamando la pronuncia di legittimità Cass. n. 22785 del 2013, si è attenuta al principio di diritto per cui in materia di attività giornalistica il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa.

5.8. Si tratta di un principio da tempo consolidato, con cui il gravame non si confronta con argomentazioni idonee e convincenti, finendo per insistere su profili affatto rilevanti tratti da stralci di qualche deposizione in punto di mancato rispetto di un orario di lavoro predefinito o di mancata presenza quotidiana ovvero assenza di direttive e istruzioni.

5.9. Cercare di dare rilievo a tali aspetti significa non tenere in conto la peculiarità del lavoro giornalistico, da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, e neppure il ruolo in concreto ricoperto dal [REDACTED] nell'organizzazione aziendale.

5.10 Al [REDACTED], per come provato dalle risultanze in atti, era stata affidata la responsabilità della comunicazione della squadra di calcio [REDACTED], "gestita" dall'omonima società [REDACTED] s.p.a. a cui l'appellante, per sua stessa ammissione (cfr punto 1 appello) è collegata perché svolge attività di marketing, merchandising, consulenza nel settore comunicazioni di attività sportive e spettacoli in genere per detta squadra.

5.11. Per la particolare autonomia qualificante detta prestazione lavorativa nonché per la natura prettamente intellettuale della stessa l'individuazione del vincolo della subordinazione rende non decisivi i profili su cui insiste il gravame, mentre ciò che rileva, così come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, è l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa.





5.12. Sul punto si legge nella gravata sentenza che < Un siffatto inserimento delle prestazioni del [redacted] nell'organizzazione imprenditoriale della società [redacted] emerge indiscutibilmente dalle dichiarazioni testimoniali acquisite. Al riguardo, è sufficiente richiamare, tra le altre (tutte in proposito concordi), le seguenti dichiarazioni del teste [redacted], segretario generale della [redacted] s.p.a. dal 2012 al 30 giugno 2015: "All'interno non si percepiva alcuna differenza tra chi lavorava per la [redacted] e [redacted]. La distinzione aveva solo ragioni finanziarie ... Il [redacted] si occupava di tutto ciò che riguardava la comunicazione, come comunicati stampa e conferenze stampa. Egli era in generale il responsabile della comunicazione per la quale lavoravano anche altre persone che facevano capo a lui ... Il [redacted] coordinava il sito internet ... partecipava alle riunioni con il Direttore Generale, con il Direttore Sportivo e si rapportava direttamente con il Presidente ... era poi sempre presente nelle trasferte ... Ovviamente il [redacted] aveva un suo specifico ufficio presso la società ... aveva una macchina aziendale datagli in uso quotidiano. In trasferta veniva con la macchina aziendale", oppure "viaggiava con la squadra in treno o in aereo. Era ospitato in albergo a spese della società. [redacted] è sempre stato indicato dalla società come responsabile dell'ufficio stampa anche presso la lega e le altre federazioni". Tutte le circostanze riferite dal teste sono assolutamente fuori discussione (con la precisazione che le "altre persone che facevano capo a lui", cui ha fatto riferimento il teste, erano contrattualmente legate alla società, e non al [redacted], come emerge dal verbale di accertamento e dalle dichiarazioni dei testimoni e come, del resto, è del tutto incontestato)>.

5.13 Non vale invocare in contrario la deposizione del teste [redacted] perché questi, oltre ai brevi stralci richiamati nel gravame, ha affermato che il [redacted] ha sempre svolto lo stesso ruolo, quello di responsabile della comunicazione. (...) Lui lavorava quotidianamente (...) Era lui direttamente a tenere i rapporti con la stampa e con le emittenti radiotelevisive. Il suo impegno dipendeva essenzialmente dagli impegni sportivi della squadra e quindi in certi giorni poteva non venire in ufficio mentre seguiva la squadra nei fine-settimana. Aveva comunque una postazione all'interno dei locali aziendali. (...) Ovviamente aveva rapporti con la dirigenza della Società. Il Presidente sicuramente gli aveva dato degli indirizzi e lui si rapportava con il Presidente e il Direttore generale. (...) [redacted] aveva in uso una macchina e un telefono cellulare, secondo le previsioni contrattuali. Quando veniva in trasferta, tutte le spese anche del Cometti erano a carico della Società..".

5.14. Neppure vale il richiamo alla teste [redacted] nella parte in cui riferisce che il [redacted] non aveva orari e presenza fissi, circostanza invero smentita dalle altre deposizioni assunte.

5.16 Anche al riguardo l'appellante si limita a trascrivere stralci di deposizioni della predetta teste, riferendosi al caso di specie come ad un ordinario rapporto di lavoro senza neppure confrontarsi con gli ulteriori principi di diritto richiamati in sentenza proprio a confutazione dei rilievi non decisivi della società.

5.17 Il Tribunale ha, infatti, già osservato <che la subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua



permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni, essendo invece determinante che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni, e non quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi, ed eseguite in autonomia (v. Cass. n. 19231 del 2006; v. anche le conformi, sul punto, Cass. n. 5693 del 1998, n. 4770 del 2006, n. 3320 del 2008 e n. 8068 del 2009). In particolare, Cass. n. 4770 del 2006 ha precisato che il vincolo della subordinazione non è ravvisabile in ipotesi di prestazioni singolarmente convenute e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo, ovvero nel caso in cui siano concordate singole, ancorché continuative, prestazioni secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali, cioè in ipotesi del tutto differenti da quella, in esame, del concreto

rapporto intercorso tra la società opponente e il giornalista [REDACTED], la cui qualificazione come autonomo o subordinato non può in definitiva dipendere da eventuali e variabili margini di libertà di movimento o di orari, essendo collegata soltanto alla sussistenza, o meno, di un inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa, non ravvisabile, come si è visto, solo quando le prestazioni siano singolarmente convenute e retribuite in base a distinti contratti che si succedano nel tempo, o nel caso in cui siano concordate singole, ancorché continuative, prestazioni secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali. Nel caso di specie, l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa vi è stato e il contratto, pur formalmente definito di prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222 e segg. c.c., ha sicuramente in realtà previsto una prestazione giornalistica non occasionale, bensì sistematica, unitaria e continuativa per tutta la durata preventivata (dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2015), prestazione poi effettivamente fornita, appunto con tali modalità, vale a dire in maniera sistematica, unitaria e continuativa, dal [REDACTED] alla [REDACTED] & [REDACTED] s.r.l.>.

5.18 Il [REDACTED] si occupava di tutta la comunicazione esterna della squadra di calcio essendo il responsabile dell'ufficio stampa e tale ruolo lo poneva a disposizione, in maniera continua e stabile, delle variabili esigenze aziendali, tant'è che il giornalista doveva predisporre i comunicati stampa, organizzare le conferenze stampa, anche nelle trasferte al seguito della squadra, progettare l'attività di informazione e comunicazione aziendale, curare i rapporti con i mass media locali e nazionali, redigere il "Piano comunicazione" settimanale da inviare agli organi societari per informarli sull'attività di diffusione delle notizie relative alla squadra (cfr ad es doc. 13 fascicolo INPGI).

5.19 Le costanti relazioni con i vertici della società [REDACTED] s.p.a., che gestiva la squadra di calcio, non escludono affatto il rapporto di dipendenza con l'appellante, rientrando necessariamente nel ruolo ricoperto dal giornalista e nella missione della [REDACTED] s.r.l. a cui era stata affidata, tra l'altro, proprio la comunicazione esterna.



Significativamente i compiti del [redacted] non hanno visto alcuna modifica tra il primo contratto, stipulato con la [redacted] e sul quale è intervenuta la già richiamata sentenza di questa Corte n. 512/2020, e quello qui in discussione stipulato con l'appellante, alla quale nel frattempo era stata trasferita la comunicazione esterna della squadra di calcio.

5.20 Ad ulteriore e definitiva conferma della natura subordinata del rapporto di lavoro in esame vi sono, inoltre, gli ulteriori elementi acquisiti in sede ispettiva e comprovati dalla documentazione prodotta dall'INPG in prime cure, elementi trascurati nel gravame.

5.21 Va, allora, ulteriormente evidenziato che il [redacted] è indicato come dipendente della Società in una serie di documenti di provenienza aziendale quali:

- il "Mansionario" del Responsabile Ufficio Stampa inoltrato all'Ufficio Licenze della UEFA contiene le competenze e le attribuzioni (rectius: mansioni) di [redacted] e fa espresso riferimento al "contratto di assunzione sottoscritto il 10.9.2013" (Doc. 15);

- la Società indicava espressamente [redacted] come "dipendente" in relazione ai fringe benefits: auto con telepass e tessera carburante, computer portatile e tablet, smartphone con simcard aziendale (Doc. 18);

- [redacted] era inserito nell'Organigramma della Società sportiva come "Responsabile dell'Ufficio Stampa e Comunicazione", sia cartaceo che online (Docc. 16-17);

- i biglietti da visita di cui disponeva [redacted] lo indicano come dipendente della Società e titolare di una postazione di lavoro completa all'interno della sede sociale (Doc. 19), nonché di una casella di posta elettronica aziendale ([redacted]);

- gli strumenti di lavoro utilizzati da [redacted] comprendevano una postazione fissa di lavoro, computer, telefono fisso, e-mail aziendale

5.22 Vi sono, ancora, le dichiarazioni di [redacted] addetto all'Ufficio Stampa da febbraio 2013 che ha confermato che [redacted] ricopriva la funzione di Responsabile della comunicazione e dell'Ufficio Stampa a tempo pieno e senza soluzione di continuità (doc. 9).

5.23 I richiamati elementi probatori confermano la già accertata natura subordinata del rapporto e privano di decisivo rilievo le censure mosse nel gravame.

5.24. A diverse conclusioni non può certo indurre il *nomen iuris* del contratto stipulato dalle parti, essendo sufficiente sul punto richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità per cui "ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, essendo l'iniziale contratto causa di un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il *nomen iuris* che utilizza non costituiscono fattori assorbenti, diventando l'esecuzione, per il suo fondamento nella volontà inscritta in ogni atto di esecuzione, la sua inerenza all'attuazione della causa contrattuale e la sua protrazione, non solo strumento d'interpretazione della natura e della causa del rapporto di lavoro (ai sensi dell'art. 1362 c.c., comma 2), bensì anche espressione di una nuova eventuale volontà delle parti che, in quanto posteriore, modifica la volontà iniziale conferendo, al rapporto, un nuovo assetto negoziale", pertanto, "il giudice di merito, cui compete di dare l'esatta qualificazione giuridica del rapporto, deve



a tal fine attribuire valore prevalente - rispetto al "nomen juris" adoperato in sede di conclusione del contratto - al comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto stesso" ( ex plurimis Cass. n. 4533/2000, Cass. n. 9617/2000, Cass. n. 8407/2001, Cass. n. 15327/2006, Cass. n.4476/2012).

**6.** Per quanto esposto l'appello va integralmente respinto.

**7.** Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

7.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta l'appello;

condanna l'appellante al pagamento in favore dell'INPGI delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 2415,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA;

in considerazione del tipo di statuizione emessa dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

Roma 15.10.2020

IL PRESIDENTE est  
dott.ssa Vittoria Di Sario



